



COMUNE DI MONTEDINOVE

C.F. e P.I. 00360220446
Tel. 0736829410 – Fax 0736610934
Via Roma, 2 - 63069 Montedinove
comune.montedinove@gmail.com
PEC: comune.montedinove@emarche.it
Comune della Mela Rosa dei Sibillini



ORDINANZA DEL SINDACO

N. 48 DEL 28-03-2017

**Oggetto: SISMA 24.08.2016 E 30.10.2016 - PROVVEDIMENTI SU IMMOBILE
SITO IN C.DA CROCE ROSSA N. 8.**

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo,

IL SINDACO

Premesso che:

- questo Comune è stato fortemente interessato dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi che hanno causato danni significativi su tutto il territorio comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;

Considerato che;

- in data 26.10.2016 si sono registrate nuove scosse (magnitudo 5.4 e 5.9) ed in data 30.10.2016 si è verificato un nuovo evento sismico di elevatissima potenza (6.5) che ha aggravato ulteriormente le situazioni di danno e di pericolo insistenti in molte frazioni del territorio;
- è attualmente in corso uno sciame sismico continuo e ripetuto;
- esiste il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero verificarsi;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato per giorni 180 dalla data del presente predetto provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 e successivi degli eccezionali eventi sismici che ha interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016: *estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;*

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 che estende ulteriormente gli effetti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 che estende ulteriormente gli effetti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 che proroga lo stato di emergenza;

Visto l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

Visto l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste l'ordinanza del Dipartimento Protezione civile n.388 del 26.08.2016 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 189/2016 convertito con legge 15 dicembre 2016 n. 229;

Visto il Decreto Legge 8/2017;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Richiamate:

-l'ordinanza Dipartimento Protezione Civile Ocdpc n. 405 del 10 novembre - 2016 : ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 – che disciplina la procedura FAST;

-l'ordinanza Dipartimento Protezione Civile Ocdpc n. 422 del 16 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016 che fra l'altro dispone:

Articolo 1

(Ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilità degli edifici)

1. In ragione dell'elevato numero di edifici da sottoporre a verifica a seguito dell'aggravamento della situazione di danneggiamento conseguente agli eventi sismici della fine di ottobre, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in premessa attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'art. 10 del DPCM 8 luglio 2014, disciplinato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016, è sospeso, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di proprietà privata attraverso la compilazione della scheda AeDES per l'intera unità strutturale, secondo le istruzioni fornite nel manuale di cui al DPCM 8 luglio 2014, provvedono, solo a seguito dell'esito di "non utilizzabilità" secondo la scheda FAST elaborata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 405/2016, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, su diretto incarico del proprietario o avente diritto, in ragione del fatto che tale procedimento è previsto quale condizione abilitante per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 189/2016. Nell'ambito della definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti contributi, il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, con proprio provvedimento, disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma

3. Nei Comuni non ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016 e nell'Ordinanza Commissariale n. 3/2016, i sopralluoghi di agibilità con scheda FAST di cui al comma 2 vengono effettuati sulla base della presentazione di un'istanza da parte del richiedente avente diritto, corredata da ordinanza sindacale di sgombero, se esistente, ovvero da una perizia giurata che compri il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e l'evento, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del citato decreto legge n. 189/2016.

4. Le schede prodotte dall'attività di cui al comma 1 sono utilizzate dai comuni ai fini della ricognizione e quantificazione dei fabbisogni delle SAE previste dall'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016.

5. La DiComaC continua a provvedere al coordinamento delle attività di rilievo mediante la scheda AeDES, ai sensi dell'art. 3 c. 1 dell'OCDPD 392 del 6 settembre 2016, esclusivamente con riferimento:

a) agli edifici pubblici;

b) al completamento dei rilievi nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata;

c) agli edifici con scheda FAST con esito "sopralluogo non eseguito" per contestuale richiesta di approfondimento mediante scheda AeDES;

d) ai sopralluoghi ripetuti su richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte, sia su edifici già classificati con scheda AeDES che su edifici dichiarati agibili a seguito di sopralluogo FAST.

e) ai sopralluoghi da ripetere in relazione all'esito "D" di scheda AeDES rilasciato da tecnici coordinati dalla DiComaC.

- **l'ordinanza Dipartimento Protezione Civile Ocdpc n. 436 del 22 gennaio 2017** pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017 che fra l'altro dispone:

1. All'art. 1, comma 5, lettera b), dell'ordinanza n. 422/2016, dopo il termine «Arquata» è aggiunto il seguente periodo: «nonché nelle zone rosse dei comuni di Norcia e di Preci»;

2. All'art. 1, comma 5, lettera c), dell'ordinanza n. 422/2016, dopo il termine «AeDES» è aggiunto il seguente periodo: «oppure classificati» non utilizzabili per solo rischio esterno» con il sopralluogo FAST».

- **la Circolare del Coordinatore della Dicomac del 28 dicembre 2016** sulle attività connesse ai sopralluoghi di agibilità coordinati dalla Dicomac (Prot. U. n. 73056 del 28 dicembre 2016);

- **l'Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016** del COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

- **l'Ordinanza n. 12 del 09 gennaio 2017** del COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 "Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016" ed in particolare l'art. 7 c. 8 che modifica l'art. 1, c. 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 che prevede:

“Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dei comuni della non utilizzabilità dell'edificio ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, laddove la comunicazione di inutilizzabilità sia già stata inviata, gli aventi diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione privata dal decreto legge decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalle ordinanze commissariali, possono conferire ai tecnici professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter, l'incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate. Oltre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto deve essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 189 del 2016, per i quali è richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici Speciali, le perizie di cui al

presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall'articolo 5 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale nonché salvaguardare la pubblica e privata incolumità alla luce dei sopravvenuti gravissimi eventi sismici;

Vista l'istanza di sopralluogo con la relativa perizia asseverata inoltrata del Sig. Spurio Albano in data 09.03.2017, assunta al prot. n.1118 del 13.03.2017, con cui si chiedeva di effettuare una verifica delle condizioni di agibilità dell'immobile sito in C.da Croce Rossa n. 8 catastalmente identificato al fg. 6 particella 505 sub 4;

Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 22.03.2017 dal personale incaricato di redigere le schede FAST SQUADRA SF1385 e della relativa scheda N. 004 da cui risulta che l'immobile sito in Montedinove in C.da Croce Rossa n. 8 catastalmente identificato **al fg. 6 particella 505 sub 4** di proprietà del Sig.:

- SPURIO Albano nato a MONTALTO DELLE MARCHE il 19/07/1941 C.F. SPRLBN41L19F415T Proprietà per 1/1

è dichiarato **NON UTILIZZABILE**;

Considerati l'intensità dello sciame sismico verificatosi, la frequenza temporale delle scosse ed il rischio concreto di nuovi eventi sismici;

Ravvisata la necessità, ai fini della tutela della privata e pubblica incolumità, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici, inibire l'accesso e l'utilizzo totale delle unità immobiliare come sopra individuate, fino a quando non siano realizzate le opere ed i provvedimenti di messa in sicurezza dei fabbricati;

DICHIARA

per i motivi espressi in premessa e che si intendono richiamati, l'INUTILIZZABILITA' dell'edificio sito in questo Comune, in C.da Croce Rossa n. 8, catastalmente identificato al fg. **6 particella 505 sub 4** di proprietà:

- SPURIO Albano nato a MONTALTO DELLE MARCHE il 19/07/1941 C.F. SPRLBN41L19F415T Proprietà per 1/1

fino a quando non siano realizzate le opere di ripristino e di messa in sicurezza dell'edificio medesimo;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che si intendono richiamati, fino a quando non sono ripristinate le condizioni di sicurezza, al Sig.:

- SPURIO Albano nato a MONTALTO DELLE MARCHE il 19/07/1941 C.F. SPRLBN41L19F415T;

- di interdire l'accesso e l'uso dell'immobile dichiarato inutilizzabile sopra identificato;
- di impedire l'avvicinamento di persone, anche mediante segnalazioni e/o opportuna transennatura, a tutela della pubblica e privata incolumità all'immobile fino a quando non siano realizzate le opere di ripristino e di messa in sicurezza dell'edificio medesimo;

DANDO ATTO

Che il presente provvedimento è suscettibile di successive integrazioni, modifiche, revoche conseguenti ad eventuali mutamenti delle condizioni di fatto

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e notificata al Sig.:

- SPURIO Albano nato a MONTALTO DELLE MARCHE il 19/07/1941 C.F. SPRLBN41L19F415T e residente in Montedinove in C.da Croce Rossa n. 8;

COMUNICANDO ALTRESI AGLI STESSI

Che ai sensi dell'Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 del COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 art.7 comma 8 che modifica l'art.1, c. 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016

“Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dei comuni della non utilizzabilità dell'edificio ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, laddove la comunicazione di inutilizzabilità sia già stata inviata, gli aventi diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione privata dal decreto legge decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalle ordinanze commissariali, possono conferire ai tecnici professionisti, in

possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi 1, 1- bis e 1-ter, l'incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici Speciali per la Ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate. Oltre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto deve essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 189 del 2016, per i quali è richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei Presidenti del Consiglio dei Ministri predetti Uffici Speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall'articolo 5 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»

ORDINA

che la presente ordinanza sia comunicata:

- alla Prefettura di Ascoli Piceno, mail: (protocollo.prefap@pec.interno.it);
- al Presidente della Giunta Regionale per il tramite della SOUP: mail: (prot.civ@regione.marche.it);
- al Presidente della Provincia di Ascoli Piceno per il tramite della SOI – mail: (soi.ascolipiceno@regione.marche.it);
- al Comando VVFF di Ascoli Piceno per i provvedimenti di competenza, mail: (com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it);
- al Di.Coma.C di Rieti (mail: agi.dicomac@protezionecivile.it);
- al C.C.R. di Arquata del Tronto mail: (ccr.marche.sisma2016@regione.marche.it);
- al Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- **all'agente di P.M., alla locale Stazione dei Carabinieri, al fine di verificare il rispetto della stessa ordinanza e segnalare l'avvenuta o meno inottemperanza.**

Si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Ascoli Piceno entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Marche entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente ordinanza.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

La presente ordinanza viene sottoscritta digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.

IL SINDACO
DOTT. ANTONIO DEL DUCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ordinanza viene iniziata, dal giorno della sottoscrizione digitale, la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69), per rimanervi 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Onori Roberta